



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 13/08/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura di verifica valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI,
SCARICHI, EMISSIONI
E POLITICHE ENERGETICHE

“..... omissis”

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni riportate in narrativa, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti urbani con produzione di compost” in zona P.I.P. del Comune di Calimera (lotto n°1/C, in Catasto terreni al foglio di mappa n. 8, particelle 378, 382, 385, 389,394, 399 e 402), proposto G.R. AMBIENTE S.r.l., a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, che, nell’ambito delle procedure di autorizzazione dell’impianto, dovranno essere espressamente impartite da parte dell’amministrazione competente:

- per l’intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall’inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
- le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- previsione, in fase esecutiva, di tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- sia adottata, sempre in fase di cantiere, una idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui prodotti;
- sia prevista, al confine dell’impianto, la presenza di barriera verde di alberi di alto fusto per attenuare la diffusione di polveri, parti leggere e di rumore;
- sempre al fine di limitare al minimo gli impatti acustici, sia adottata ogni utile misura di contenimento delle emissioni (quali: l’utilizzo di silenziatori e carenature fono assorbenti in corrispondenza delle

macchine più rumorose, l'applicazione di silenziatori in aspirazione e mandata ai ventilatori, posizionamento di macchine su supporti antivibranti, ecc.);

- si proceda alla creazione di zone filtro in corrispondenza degli accessi a sale controllo, uffici e spogliatoi con l'obiettivo di ridurre al minimo la diffusione della contaminazione da agenti microbiologici verso l'esterno e gli ambienti di lavoro a minor rischio sotto questo aspetto;
- la documentazione trasmessa non include una valutazione previsionale d'impatto acustico conforme alla L.447/1995, contenente le informazioni ed indicazioni necessarie per la valutazione dell'effettivo contributo di rumore al clima acustico della zona interessata. Il documento allegato, infatti, non riporta:
 - la descrizione dei cicli tecnologici e la caratterizzazione acustica delle installazioni impiantistiche e delle apparecchiature inerenti l'impianto, con valutazione del contributo apportato dalle singole sorgenti;
 - la fonte delle caratteristiche emissive delle sorgenti censite;
 - la stima previsionale rispetto alle unità abitative maggiormente esposte;
 - il metodo di calcolo previsionale adottato e le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori;
 - gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni entro i limiti normativi, considerando che la stima previsionale dimostra un potenziale non rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente;
 - il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi allorché l'attività sarà insediata e a regime.

All'atto della messa in esercizio dell'impianto andrà svolta, pertanto, una campagna fonometrica al fine di poter valutare il reale contributo di rumore, prodotto dall'attività, al clima acustico presente nella zona. I dati relativi alle caratteristiche emissive delle sorgenti saranno forniti tramite misurazioni effettuate in punti significativi all'interno dell'area di proprietà dell'azienda, al fine di verificare la conformità delle nuove emissioni sonore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- si provveda ad una ridistribuzione planimetrica dei piezometri di monitoraggio della falda. In carenza di rilievi diretti, coerentemente con i dati tecnico-scientifici aggiornati disponibili (indicanti per l'areale un verso di deflusso orientato da nord-est a sud-ovest), il piezometro di "monte" sarà posizionato al vertice di nord-est del lotto di fabbricazione, quelli di "valle" rispettivamente al vertice sud-est ed al punto centrale del confine ovest del lotto stesso. Il monitoraggio idrogeologico sarà avviato prima della messa in esercizio dell'impianto;

- le specifiche tecnico costruttive dei predetti pozzi (in termini di penetrazione in falda, diametri del foro e del rivestimento, isolamento, sigillatura della testa pozzo, e quant'altro) dovranno essere conformate agli usuali standard dei piezometri. In particolare, avuto riguardo della profondità da raggiungere (circa 70 m), la scelta del diametro di perforazione sarà direttamente correlata alla necessità di avere, tra parete del perforo e tubazione definitiva, un'intercapedine dell'ampiezza di almeno 50 mm, che consenta l'esecuzione di cementazione a perfetta regola d'arte per l'isolamento della falda;

- le attività dell'impianto di compostaggio e relativi sistemi di contenimento/abbattimento dovranno garantire il rispetto dei sotto indicati valori limite di emissione (Linee – Guida emissioni in atmosfera del C.R.I.A.P., Par.11.10):

- ammine: 5 mg/m³;
- ammoniaca: 2 mg/m³,
- composti solforati come H₂S: 5 mg/m³;
- carbonio organico totale: 20 mg/m³;
- altre sostanze odorigene: in linea con linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile;
- ove le emissioni in atmosfera dovessero dar luogo a percezione di odori molesti, il proponente sarà tenuto a ricercare tecnologie idonee per riportare la concentrazione di ciascuna sostanza odorigena sotto il valore di soglia olfattiva, ai sensi della L.R. n. 7/1999. Nel caso di superamento dei limiti prescritti, correrà obbligato di presentare un progetto di adeguamento delle emissioni;

- gli esiti dei monitoraggi ambientali sulla qualità dell'aria e delle acque sotterranee saranno trasmessi al Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di

Lecce;

- fare obbligo al proponente di informare la Provincia di Lecce delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 15, c. 3, L.R. n.11/2001, che l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 (tre);
- di individuare nell'Ufficio Controlli - Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al proponente di comunicare al predetto ufficio la data di inizio dei lavori;
- di notificare, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione al proponente G.R. AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Viale Portogallo n.6 (Zona Industriale) - Lecce;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.11/2001, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Carmiano;
 - Provincia di Lecce – Settore Territorio e Ambiente – Ufficio Controlli;
 - ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Lecce;
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/2001, la sola parte dispositiva del presente provvedimento;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001.

Il presente provvedimento non assume rilevanza contabile, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Dario Corsini
